

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il giorno 14.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[94] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4537/1000bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

[95] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4539/1001bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

Il deferimento

La Procura federale, con due separati atti, entrambi datati 9 novembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Matteoni Marco, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della società Unione Sportiva Arezzo Srl, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC, in relazione all'art. 85 lettera C prg. IV e V NOIF, in quanto la società, dal medesimo rappresentata, non aveva né versato entro il termine del 16.02.2018 i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 (deferimento prot. 4537), né corrisposto entro lo stesso termine gli emolumenti spettanti ai medesimi soggetti per le identiche mensilità, nonché parte degli emolumenti relativi alla mensilità di ottobre 2017 (deferimento prot. 4537).

Non è stata deferita la società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS – FIGC perché la posizione della stessa (in esercizio provvisorio), afferente le violazioni di cui agli odierni deferimenti, era stata già oggetto di decisione di questo Tribunale, pubblicata su CU n. 61 del 18.04.2018 (sanzioni: penalizzazione di punti 6 – sei – in classifica ed ammenda di € 1.000,00 – euro mille).

Il dibattimento

Alla udienza odierna, di rinvio dal 17.01.2019, in quella sede disposto per acquisire la prova relativa alla notifica in capo all'odierno deferito del deferimento e della comunicazione di fissazione della data del dibattimento, è comparsa la sola Procura federale, la quale ha

illustrato i deferimenti, ne ha chiesto l'accoglimento, previa riunione, in una alla sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) a carico del sig. Marco Matteoni.

Quest'ultimo non è comparso, né ha fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va preliminarmente accolta l'istanza della Procura federale tendente alla riunione dei due deferimenti, essendo evidente la connessione tra loro esistente.

In seguito all'ordinanza di questo Tribunale, con la quale era stato disposto il rinvio del dibattimento alla data odierna (CU n. 41 del 23.01.2019), il deferito è stato notificato dalla Procura federale degli atti di deferimento e dalla Segreteria di questo Tribunale della comunicazione di fissazione del dibattimento ai sensi dell'art. 30 comma 10 CGS – FIGC, come risulta dagli avvisi di raccomandata in atti; deve pertanto ritenersi validamente costituito il contraddittorio.

Nel merito il deferimento è fondato.

Gli inadempimenti già contestati alla società ed attualmente estesi al suo legale rappresentante risultano ampiamente provati dalle relazioni della Deloitte & Touche Spa, che la Co.Vi.So.C. aveva trasmesso alla Procura federale ai fini dell'apertura del procedimento; il relativo deferimento non aveva da principio coinvolto il Matteoni in quanto doveva perfezionarsi nei confronti del predetto la notifica degli atti, mentre vi era urgenza di definire la posizione della società al fine di preservare la regolarità del campionato 2017/2018 che in quel momento era in corso nella sua fase conclusiva; di qui l'avvertita necessità di separare le posizioni della società e del suo legale rappresentante.

Il Matteoni non si è costituito, così finendo per alimentare il pieno convincimento della sua responsabilità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, disposta la riunione dei due deferimenti, li accoglie e per l'effetto infligge al sig. Marco Matteoni, nella sua qualità all'epoca dei fatti di presidente della società US Arezzo Srl, l'inibizione di mesi 5 (cinque).

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4697/31 pf18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 14 novembre 2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Michele Criscitiello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società US Folgore Caratese ASD per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale; nonché la società US Folgore Caratese ASD alla quale

apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Il presente procedimento, chiamato alla seduta del 31 gennaio 2019, veniva rinviato su richiesta del legale dei deferiti, anche a nome del Presidente della società, alla seduta del 14 febbraio 2019, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Sempre nella seduta del 31 gennaio 2019 il rappresentante della Procura federale depositava modulo dell'anagrafe federale S400 (in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC), relativo alla posizione del calciatore Daniel Ferreira.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva a firma dell'Avv. Cesare Di Cintio.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 febbraio 2019 i rappresentanti della Procura federale – Procuratore federale aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Luca Zennaro, riportatisi all'atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Michele Criscitiello;
- ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la società US Folgore Caratese ASD.

È comparso per entrambi i deferiti l'Avv. Cesare Di Cintio e personalmente il Presidente della società Michele Criscitiello.

Il difensore si è opposto all'acquisizione agli atti del procedimento del modulo dell'anagrafe federale S400, e dopo ampia esposizione delle tesi difensive si è riportato alla memoria, chiedendo in via del tutto subordinata che il Criscitiello venisse sanzionato con soli 20 giorni di inibizione.

Il dispositivo

Con CU n. 44/TFN del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il dispositivo della decisione, con riserva di deposito della motivazione.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 settembre 2018. Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 16 novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il presente procedimento trae origine dallo stralcio del proc. n. 797pf17-18 avente a oggetto: *“Segnalazione di flusso anomalo di giocate sul risultato della gara Folgore Caratese – Oltrepovoghera del 28.10.2017 (serie D – girone A), con concentrazione sull'esito “1”; Partita terminata con il risultato di 2-0. Iscritto nel registro dei procedimenti della PF in data 13.2.2018”*.

Nel corso dell'indagine relativa al predetto proc. n. 797pf17-18, venivano infatti acquisiti documenti che evidenziavano la commissione di violazioni attinenti all'obbligo di deposito presso il competente Dipartimento Interregionale dell'accordo economico sottoscritto tra il calciatore Ferreira Daniel e la società US Folgore Caratese ASD.

Nell'ambito del procedimento venivano acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

- Provvedimento stralcio proc. n. 797pf17-18;
- Relazione di chiusura indagini proc. n. 797pf17-18;

- Attestazione mancato deposito accordi economici del Dip. Interregionale LND – ufficio tesseramenti, del 19.2.2018 (all.11 relazione chiusura indagini proc. 797pf17-18);

- censimento s.s. 2017-2018 e s.s. 2018-2019 della società US Folgore Caratese ASD

Come detto il difensore dei deferiti ha eccepito la mancanza agli atti del procedimento del modulo di tesseramento e si è opposto alla produzione documentale (modulo AS 400) eseguita dalla Procura nella seduta del 31 gennaio 2019.

Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento.

Infatti che il calciatore Ferreira fosse tesserato per la Folgore Caratese lo si evince dalla comunicazione della LND del 19 febbraio 2018 dove viene testualmente dichiarato: *“...per il calciatori Ferreira Daniel – della US Folgore Caratese.....non risultano depositati accordi economici”*.

In altri termini è evidente che l’affermazione della LND, comporta un accertamento pregiudiziale del tesseramento del calciatore che ha eseguito la lega medesima.

Quanto invece all’acquisizione del modello di tesseramento ASD 400 prodotto dalla procura nella seduta del 31 gennaio 2019 va richiamato il comma 4, dell’art. 34 CGF che demanda *“agli organi di giustizia sportiva i più ampi poteri di indagine e di accertamento”*, che consente di ritenere operante anche nel giudizio sportivo la garanzia volta ad assicurare il riscontro dell’esattezza in fatto delle affermazioni delle parti, mediante il potere istruttorio riconosciuto al giudice, e dunque la potestà del medesimo di far eseguire tutti quegli accertamenti utili ed eventuali acquisizioni documentali per riscontrare se la situazione in fatto oggetto del dibattimento delle parti, sia esistente o meno.

Ne consegue che il modello AS400 viene comunque acquisito d’ufficio al procedimento, non senza rilevare che i deferiti ne hanno avuto contezza sin dal 31 gennaio 2019, ma nessuna osservazione di merito è stata formulata dagli stessi.

All’esito dell’esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, risulta provato per tabulas che il calciatore è stato tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la US Folgore Caratese e che l’accordo economico intervenuto con il calciatore non è stato depositato in LND.

Ne consegue la responsabilità di Criscitiello Michele, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società US Folgore Caratese ASD per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della società US Folgore Caratese A.S.D alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.

Sotto il profilo del quantum ragioni di equità inducono a ridurre la sanzione proposta dalla procura federale nei confronti di Michele Criscitiello a mesi 2 (due) di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per Michele Criscitiello;

- ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la società US Folgore Caratese ASD.

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRARI ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL - (nota n. 5722/214 pfl8-19 GC/GP/ma del 7.12.2018).

Il deferimento

Con nota del 7 dicembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Orazio Ferrari, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, per non aver depositato entro il termine del 20 giugno 2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia;
- la società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva a firma dell'Avv. Federico Spinicci.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 febbraio 2019 i rappresentanti della Procura Federale – Procuratore Federale aggiunto Avv. Antonella Arpini ed il sostituto Procuratore Avv. Luca Zennaro, riportatisi all'atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione per Orazio Ferrari;
- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la società US Pistoiese 1921 Srl.

È comparso per entrambi i deferiti l'Avv. Federico Spinicci e personalmente il Presidente della società Orazio Ferrari.

Il difensore dopo ampia esposizione delle tesi difensive si è riportato alla memoria.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 25 ottobre 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 7 dicembre 2018, è fondato e va accolto.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 8 agosto 2018, pervenuta alla Procura Federale in data 10 agosto 2018 con la quale veniva riscontrato il mancato rispetto, da parte della US Pistoiese 1921 Srl, entro il termine del 20 giugno 2018 dell'adempimento previsto dal titolo II lettera A), n. 3 del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018 (deposito delle risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico

Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia).

Come emerge anche dalla memoria difensiva, la società in data 23 maggio 2018 inoltrava al Comune di Pistoia la richiesta della documentazione di che trattasi, sollecitata in data 6 giugno 2018.

Successivamente come risulta dalla relazione tecnica comunale del 27 giugno 2018, allegata alla memoria difensiva, il Comune di Pistoia era in attesa del nulla osta dei Vigili del Fuoco sotto il profilo antincendio richiesto sin dal 6 giugno 2018.

In data 4 luglio 2018 il Sindaco del Comune di Pistoia sollecitava il Prefetto affinché convocasse la Commissione provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo al fine di valutare lo stato di agibilità dello stadio M. Melani di Pistoia.

Quest'ultima si riuniva e nella seduta del 9 luglio 2018 e rendeva il parere evidenziando una serie di prescrizioni da apportare all'impianto sportivo.

Conseguentemente la Commissione criteri infrastrutturali con nota dell'11 luglio 2018 comunicava alla società interessata l'omesso deposito delle risultanze favorevoli *e senza limitazioni* sull'agibilità dell'impianto.

Tale decisione veniva reclamata dalla società con ricorso del 16 luglio 2018 e in detta sede veniva manifestata per la prima volta la possibilità di utilizzare in via subordinata lo stadio "E. Mannucci" di Pontedera per il quale aveva conseguito regolare autorizzazione dalle competenti autorità (Comune Pontedera nota del 12/7/2018; Prefettura di Pisa nota 13/7/2018 e Questura di Pisa nota del 16/7/2018).

Con decisione del 19 luglio 2018 la Commissione criteri infrastrutturali respingeva il ricorso principale, accogliendo solo la subordinata di utilizzo in deroga dello stadio E. Mannucci di Pontedera.

Infine solo a seguito dell'adeguamento infrastrutturale dell'impianto di Pistoia alle prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza, la società conseguiva il certificato di piena agibilità solo in data 18 settembre 2018.

Da un esame oggettivo dei fatti risulta provato per tabulas che la società Pistoiese 1921 Srl alla data del 20 giugno 2018 non ha prodotto, come richiesto dal CU 50/2018, le risultanze delle *verifiche favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità* dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia.

Infatti tale certificazione è stata conseguita solamente in data 18 settembre 2018.

La difesa della società ha invocato, in ragione dello svolgersi dei fatti, la scriminante della causa di forza maggiore (pag. 6 della memoria).

Il Tribunale non condivide l'assunto difensivo.

Infatti il sub procedimento di utilizzare in deroga l'impianto di Pontedera è stato avviato in data 11 luglio 2018 e si è concluso con decisione del 19 luglio 2018 della Commissione Criteri Infrastrutturali che accoglieva solo la subordinata di utilizzo in deroga dello stadio E. Mannucci di Pontedera.

In altri termini in solo 8 giorni è stata conseguita l'autorizzazione in deroga.

Deve pertanto ritenersi che tale sub procedimento poteva essere comunque attivato, con successo, ma non è stato fatto, nel rispetto del termine previsto dal CU 50/2018.

Ne consegue la responsabilità di Orazio Ferrari all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20 giugno 2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della società US Pistoiese 1921 Srl alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.

Sotto il profilo del quantum ragioni di equità, il comportamento di buona fede tenuto dal Presidente della società, la circostanza che alcuni oggettivi ritardi nel rilascio delle certificazioni per cui è causa relative all'impianto di Pistoia, con particolare riferimento alla convocazione della Commissione provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo non sono ascrivibili a responsabilità del deferito, inducono a ridurre la sanzione proposta dalla procura Federale nei confronti di Orazio Ferrari a giorni 5 (cinque) di inibizione.

Quanto invece alla sanzione per la società il Tribunale non può esercitare alcun potere riduttivo atteso che la stessa è stata contenuta nel minimo edittale (€ 10.000,00 – CU n. 50/2018 – titolo II, lettera A, pag. 24).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- giorni 5 (cinque) di inibizione per Orazio Ferrari, amministratore unico e legale rappresentante della società;
- € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società US Pistoiese 1921 Srl.

[118] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIZZA LORENZO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5), SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 5678/322 pfl8-19 GP/AS/ag del 6.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 6 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il sig. Lorenzo Pizza, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5 e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/7/2017, la documentazione attestante il rilascio della fidejussione e il versamento del saldo passivo di € 3.004,93.

2) La società ASD Pesaro Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Lorenzo Pizza.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva con la quale chiedevano il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione del minimo della sanzione pecuniaria. Essi, se da un lato ammettevano di aver effettivamente stipulato in ritardo la fidejussione, dall'altro giustificavano la loro mancanza adducendo a scusante l'errata interpretazione in buona fede dei comunicati ufficiali della Federazione che, a detta dei deferiti, sarebbero stati "non chiari sul punto o comunque non ben coordinati tra loro". **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Lorenzo Pizza 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della società ASD Pesaro Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 322 pf 2018-2019, avente ad oggetto: "Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 1066 del 22/06/2017 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Serie A – Calcio a 5, s.s. 17-18 da parte della società ASD Pesaro Calcio a 5".

In merito alla posizione dei deferiti Lorenzo Pizza e società ASD Pesaro Calcio a 5, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che la società ASD Pesaro Calcio a 5 non ha adempiuto al deposito, entro il termine del 15/7/2017, della documentazione attestante il rilascio della fidejussione ed il versamento del saldo passivo per € 3.004,93 in violazione della prescrizione di cui al C.U. 1066/2017. Di nessun pregio è la giustificazione addotta dai deferiti a mezzo della propria memoria difensiva, atteso tra l'altro che altre società hanno correttamente e nei tempi prescritti depositato la documentazione richiesta dal C.U. che; anche per tali ragioni, non può definirsi poco chiaro o in contrasto con altri comunicati della Federazione il C.U. 1066/2017. Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame. Ne deriva, altresì, quanto alla società ASD Pesaro Calcio a 5, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Lorenzo Pizza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, irroga le seguenti sanzioni: per il signor Lorenzo Pizza giorni 30 (trenta) di inibizione; per la società ASD Pesarofano Calcio a 5, l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5727/49 pf18-19 GP/AA/mg del 10.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il signor Mauro Lanza, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD SPORTING FULGOR, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, signor Alessandro Potenza, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2) La società ASD Sporting Fulgor per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Mauro Lanza.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Mauro Lanza mesi 6 (sei) di inibizione; nei confronti della società ASD Sporting Fulgor, 1 (uno) punto di penalizzazione, e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 49 pf 18-19, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della società Sporting Fulgor di corrispondere all'allenatore sig. Alessandro Potenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo del Collegio arbitrale c/o LND con CU n. 3 del 28.5.18, la somma di € 10.004,00. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 16.8.2018 al n. 49 pf 18 19".

In merito alla posizione dei deferiti Mauro Lanza e società ASD Sporting Fulgor, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che, nonostante la pronuncia del Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018 in accoglimento del ricorso presentato dall'allenatore signor

Alessandro Potenza che condannava la società ASD Sporting Fulgor al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.004,00, la ASD Sporting Fulgor non ottemperava al suddetto lodo entro il termine previsto di 30 giorni, sebbene la decisione del Collegio Arbitrale fosse stata ritualmente e correttamente comunicata via pec alla società deferita in data 1.6.2018.

Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame. Ne deriva, altresì, quanto alla società ASD Sporting Fulgor, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Mauro Lanza.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, irroga le seguenti sanzioni: per il signor Mauro Lanza mesi 6 (sei) di inibizione; per la società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato dalla FIGC e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(149) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6499/477 pf18-19 GP/GC/blp del 28.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il signor Rosario Lamberti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del CGS e dell'art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante le reiterate richieste, l'evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017.

2) La società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore signor Rosario Lamberti.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Rosario Lamberti l'inibizione per mesi 6 (sei);

nei confronti della società Matera Calcio Srl l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 477 pf 18-19, avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla mancata produzione documentale, da parte della società Matera Calcio Srl, del dettaglio di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017".

In merito alla posizione dei deferiti Rosario Lamberti e società Matera Calcio Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che la società Matera Calcio Srl, nonostante le reiterate richieste in tal senso, non consegnava alla Co.Vi.So.C. l'evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017.

Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame. Ne deriva, altresì, quanto alla società Matera Calcio Srl, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore signor Rosario Lamberti.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni: per il signor Rosario Lamberti, l'inibizione per mesi 6 (sei); per la società Matera Calcio Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUMIN GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL E ASD ROIANESE - (nota n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018, la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Cumin Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell'art. 33 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) per aver consentito al sig. Melissano Fabrizio di svolgere le funzioni di responsabile della conduzione tecnica della prima squadra pur non avendone titolo in quanto non regolarmente tesserato; 2) - la società US Triestina Calcio 1918 Srl, per la violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS quale responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal tecnico sig. Melissano Fabrizio che ha svolto per la stessa l'attività di allenatore e comunque nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata; 3) - la società ASD Roianese per la violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS quale responsabilità diretta per l'operato del proprio

presidente sig. Cumin Giuseppe nonché oggettiva per la condotta tenuta dal tecnico sig. Melissano Fabrizio che ha svolto per la stessa l'attività di allenatore e comunque nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 febbraio 2019 sono comparsi il Procuratore federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Luca Zennaro, i quali, si sono riportati all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Cumin Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- società US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);
- società ASD Roianese, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);

È comparso per la società US Triestina Calcio 1918 Srl, l'Avv. Luca Paolini, il quale ha evidenziato che la sua rappresentata non era a conoscenza del comportamento posto in essere dal tecnico sig. Melissano Fabrizio, e ha concluso chiedendo l'integrale proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

La Procura federale ha documentalmente dimostrato che il sig. Melissano ha svolto la funzione di allenatore della ASD Roianese nel periodo contestato, in contestualità con il tesseramento in favore della società US Triestina Calcio 1918 Srl.

La contestazione mossa risulta essere confermata dall'articolo di stampa prodotto dalla Procura federale a supporto del deferimento nel quale vengono confermati gli assunti esposti.

Non possono trovare pieno accoglimento le argomentazioni difensive enunciate dal difensore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, in quanto il sodalizio sportivo è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva in relazione della condotta tenuta dal tecnico tesserato Melissano. Va tuttavia ridotta la sanzione richiesta dalla Procura federale in considerazione dell'asserita buona fede del sodalizio sportivo in ordine ai fatti contestati.

Questo Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare sanziona i deferiti nei seguenti termini:

- Cumin Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- società US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00);
- società ASD Roianese, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVE MASSIMO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL - (nota n. 5471/20 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5471/20 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018, la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Giove Massimo, Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 1 bis,

comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell'iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, dal 21/11/2017 al 04/06/2018, degli emolumenti dovuti a n. 3 tesserati (Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano), per la mensilità di giugno 2017, e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 2) – la società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017, come sopra descritto.

Le memorie difensive

I deferiti hanno ritualmente depositato una memoria difensiva, con la quale, ricostruiti i fatti contestati, sostengono di aver adempiuto tempestivamente agli obblighi imposti dalla disciplina di settore. Evidenziano che la Co.Vi.So.C. ha rilevato la presenza di pendenti contenziosi posti in relazione all'inadempimento contestato. Segnalano altresì che il mancato pagamento dell'emolumento non sarebbe disciplinato dalla normativa di riferimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 febbraio 2019 sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis, i quali, si sono riportati all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Giove Massimo, inibizione di mesi 3 (tre);
- società Taranto FC 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

È comparso l'Avv. Fabio Fistetto, il quale ha esposto le argomentazioni difensive già enunciate nella memoria ritualmente depositata. Il difensore ha concluso per il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Questo Tribunale non può entrare nel merito delle considerazioni esposte nella memoria difensiva e ribadite dal difensore durante il dibattimento in ordine alla fondatezza del lodo con cui il sodalizio sportivo è stato condannato a corrispondere gli emolumenti in favore dei tre tesserati, signori Altobello Errico, Maurantonio Roberto, Stendardo Mariano.

La Procura federale ha contestato e documentalmente dimostrato che la società deferita si è astenuta dal corrispondere la mensilità di giugno 2017 in favore dei tre menzionati tesserati per il periodo 21.11.2017 – 4.6.2018.

Tale comportamento integra gli estremi sanzionati con l'art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione al C.U. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell'iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018.

La documentale e puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale non può lasciare spazio ad altre interpretazioni all'evidenza in contrasto con l'Ordinamento federale.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare sanziona i deferiti nei seguenti termini:

- Giove Massimo, inibizione di mesi 3 (tre);
- società Taranto FC 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Publicato in Roma il 21 febbraio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina